



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

Giudice del lavoro dott.ssa Cavallari

Ricorso RGN 388/2020

MEMORIA

di costituzione in giudizio per parte resistente

PER: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, (C.F. 80185250588), che subentra, ai sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF 80062970373), Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (CF 80011950351).

Nell'intestato giudizio, ai sensi dell'art.417bis c.p.c., per le Amministrazioni convenute, si costituisce l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. Paolo Bernardi (CF. BRNPLA61A01A944D) e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Felicità Buscaino (CF. BSCFCT78T54E974Q), Vicario del Dirigente e dott. Mario Calò (CF. CLAMRA73P30F924X), responsabile del Servizio Legale-Contenzioso, quest'ultimo giusta delega del Dirigente dell'Ufficio XI conferita in data 13.10.2020 ed assunta al prot. n. 8676, i quali eleggono domicilio presso l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia - in Reggio Emilia, Via G. Mazzini,6 e dichiarano di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c, le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: csare@postacert.istruzione.it, uspre.contenzioso@postacert.istruzione.it

Nel ricorso promosso da: **CARUSO ANGELINA** (CRSNNL72R58D587A), rappresentata e difesa dall'Avv.to Emilio Magro, indirizzo PEC: avvemiliomagro@puntopec.it.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02.06.2020, la sig.ra Caruso Angelina chiede all'Ill.mo Giudice di “*accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento della ricorrente presso l'ambito EMILIA ROMAGNA 0000019 e, conseguentemente, accertare e*





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede) a far data dall'a.s. 2016/17, o con la diversa decorrenza di legge, in uno degli ambiti richiesti ricompresi nella provincia di Vibo Valentia, anche in soprannumero, seguendo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti richiesti, considerando anche i posti illegittimamente accantonati per i docenti con punteggi inferiori, immessi in ruolo ex lege n. 107/2015 in quanto meri idonei del concorso a cattedra del 2012; per l'effetto condannare l'Amministrazione Scolastica ad emanare i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegnazione nella provincia di Vibo Valentia in uno degli ambiti indicati in domanda (Ambito Calabria 000012 o Ambito Calabria 000013 (...)).

L'odierna ricorrente, docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria con decorrenza giuridica 01/09/2015, proveniente da GAE ed attualmente con titolarità di sede presso l'I.C. di Bagnolo in Piano (RE), dichiara di aver presentato domanda di mobilità per la scuola primaria per l'a.s. 2016/17 presso l'U.S.P. di Reggio Emilia, per l'assegnazione di sede definitiva dell'ambito a livello nazionale (cd. Fase C), indicando quale prima preferenza territoriale gli Ambiti territoriali 00012 Calabria ed immediatamente dopo gli Ambiti della provincia di Vibo Valentia e quelli ricompresi nelle province limitrofe; all'esito delle procedure di mobilità, la ricorrente veniva assegnata all'Ambito 0019 provincia di Reggio Emilia, con incarico triennale.

Ciò premesso, occorre brevemente ripercorrere il quadro normativo di riferimento.

Nel disciplinare il piano straordinario di assunzione, il Legislatore ha previsto all'art. 96 L. 107/2015 che: "Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Nel caso di specie, la ricorrente ha preso parte alla procedura di mobilità prevista dall'art. 1 c. 108 legge n. 107/2015, secondo cui "per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 dell' 8.4.2016, più in particolare, al suo art. 6 prevede che la stessa mobilità si svolge in quattro distinte fasi, e cioè:

FASE A, con riferimento ai trasferimenti, rispettivamente, nella provincia di titolarità o della sede provvisoria, dei docenti che sono stati assunti entro l'a.s. 2014/2015, dei docenti in sovrannumero e/o in esubero e dei neoassunti da fase Zero e fase A del piano assunzionale straordinario;

FASE B, con riferimento ai trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ai passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro l'a.s.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

2014/15, ai trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase B e in fase C provenienti dalle graduatorie del concorso bandito con D.D.G. n. 82/2012; **FASE C**, con riferimento ai trasferimenti dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase B e in fase C – con provenienza da GAE, su tutti i residui posti disponibili degli ambiti nazionali, i quali partecipano alla mobilità su base nazionale, “su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio”,... “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, ... “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”;

FASE D, con riferimento ai trasferimenti dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase Zero e in fase A, nel limite dei posti rimasti disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Sempre il CCNI 8.4.2016, all’art. 2 comma 3, stabilisce che “i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso...”. Il successivo art. 6, prevede al comma 1 che, con riferimento alla fase C, “gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”, mentre, con riferimento alla fase D, che “gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l’ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell’istanza, a seguito della mobilità, i





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". Lo stesso articolo, al comma 2, precisa, poi, che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1". Analizzando tale allegato 1, si evince che sia per la fase C che per la fase D l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1). trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali..."

Tanto premesso, venendo al caso in esame, in relazione alla dedotta disparità di trattamento tra docenti assunti da GAE e docenti provenienti da GM, occorre rilevare che dalla semplice lettura del testo di legge e del CCNI sopra riportati si evince che il trattamento di maggior favore previsto per i docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso del 2012, rispetto a quelli provenienti dalle GAE, discende non dalle disposizioni di fonte contrattuale, ma direttamente dalla legge. Tale scelta legislativa appare, in ogni caso, immune dalle censure di legittimità formulate dalla ricorrente, tanto che, come affermato da vari Tribunali di merito "...In primo luogo, al riguardo, ove anche nulla fosse previsto dalla fonte primaria, la scelta, non arbitraria, della fonte negoziale di dare preferenza agli assunti a tempo indeterminato provenienti dalla graduatoria di merito di concorso anziché dalle graduatorie ad esaurimento, risponde ad un evidente criterio meritocratico che, di per sé, giustificerebbe la norma contrattuale. Ma detta norma contrattuale, ad avviso di questo giudice, è conforme a quanto previsto dal comma 108 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 il quale,





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

per quanto qui di interesse, dispone quanto segue “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”. Il comma 96, richiamato dal comma 108 individua alla lettera a) i docenti assunti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e alla lettera b) i docenti assunti provenienti da GAE. Ora, alla luce della norma sopra trascritta, si ritiene, contrariamente alla tesi sostenuta con il ricorso, che l'eventuale partecipazione, in condizioni di parità, degli assunti provenienti da GAE e degli assunti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 nell'ambito del piano di mobilità territoriale a livello nazionale configurerebbe una chiara violazione della citata norma primaria la quale prevede che soltanto i docenti iscritti nelle GAE ed assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) debbano partecipare alla mobilità territoriale disciplinata dal comma 108 dell'art. 1, escludendo, con ciò, che essi debbano concorrere con gli assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012. Tanto ciò è vero che la norma prevede anche che i docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza, possano scegliere tra tutti gli ambiti provinciali inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti dalle GAE, escludendo, quindi, non a caso, i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti, a seguito del medesimo piano straordinario ma provenienti dalla graduatoria di merito relativa al concorso del 2012. In definitiva è la stessa normativa di legge primaria che, evidentemente, non poneva in condizioni di parità gli assunti con il piano straordinario provenienti da GAE e gli assunti, con il piano straordinario, provenienti dalla graduatoria di merito del concorso escludendo che





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

dovessero essere considerati disponibili, ai fini della mobilità, i posti assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito e prevedendo invece che dovessero considerarsi disponibili i posti assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti dalle GAE....” (cfr. Trib. Perugia, Giudice Cervelli, ord. cautelare 25.3.2017 e, del medesimo avviso, tra le altre, anche, Trib. Milano, sent. 20.3.2018, Giudice Tomasi, Trib. Pavia, ord. 13.10.2017, Giudice Ferrari, Trib. Busto Arsizio, ord. 15.7.2017, Giudice La Russa, Trib. Monza, ord. 22.5.2017, Giudice Sommariva).

La procedimentalizzazione per fasi di cui al CCNI ed alla relativa ordinanza ministeriale n. 241/2016 attuativa non pare contrastare, pertanto, con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, risultando anzi coerente con la diversità delle fattispecie considerate, trattandosi di materia la cui regolamentazione, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, è rimessa alla contrattazione collettiva ed alla relativa concertazione in sede sindacale. Non si ritiene, inoltre, che il differente trattamento riservato alle due categorie di docenti ben distinte - docenti immessi in ruolo non in quanto vincitori di precedenti concorsi (cessando di produrre effetti ogni precedente graduatoria) bensì in quanto iscritti nelle GAE (comma 96 lett. b) e docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 (comma 96 lett. a) - ponga la norma in contrasto con la Costituzione, trattandosi di apprezzamento che rientra nell'ampia discrezionalità del Legislatore.

I docenti citati nel ricorso hanno partecipato alla fase B3, essendo stati assunti dal concorso ordinario 2012, sul contingente di posti accantonati nella provincia di immissione in ruolo. Pertanto, anche con punteggio inferiore hanno ottenuto un trasferimento in ambito provinciale. A tale proposito l'ordinanza ministeriale, in recepimento degli accordi contrattuali, introduce una disciplina concernente la mobilità dei docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a) ispirata ad un evidente favor, laddove, non essendo contemplati questi ultimi dalle norme di legge dettate in tema di mobilità straordinaria, prevede la possibilità per detti docenti (assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012) di partecipare al piano di mobilità, in deroga al vincolo territoriale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo conseguita all'esito della partecipazione al piano di assunzioni. Tale deroga, già portata dalla legge n.107/15 (commi 100-101) ai fini dell'assunzione di detti docenti per le fasi BC anche in ambito territoriale diverso dalla regione per la quale avevano originariamente concorso, opera





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

necessariamente sui posti eventualmente residuati all'esito delle fasi riguardanti i soggetti di cui al comma 108. La disposizione richiamata, che consente la partecipazione alla mobilità in coda, si giustifica dunque con la necessità di salvaguardare gli interessi dei soggetti contro interessati espressamente individuati dal comma 108 quali esclusivi destinatari della procedura di mobilità straordinaria.

Sul punto relativo alla (presunta) violazione della procedura di mobilità 2016/2017 per intervenuta assegnazione di uno dei primi ambiti prescelti dalla ricorrente ad una docente che ha partecipato alla successiva "Fase D" della procedura, si precisa che il posto si è reso disponibile durante lo svolgimento delle operazioni relative alla Fase D, in quanto la docente Staropoli Cristina, immessa in ruolo nella fase Zero del piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, a seguito delle operazioni di mobilità, partecipando alla fase A della mobilità, ha ottenuto l'assegnazione presso l'I.C. di Tropea; successivamente, partecipando alle operazioni di mobilità straordinaria nella fase D, ha ottenuto il trasferimento presso l'ambito LOMBARDIA 0006 (vedasi allegati), lasciando il posto disponibile per le operazioni di Fase D. Pertanto, la circostanza che la docente Letizia Maria Gabriella, che ha partecipato alla fase D, cioè ad una fase che, secondo la controparte, avrebbe dovuto essere trattata dopo l'espletamento di quella a cui ha partecipato l'odierna ricorrente (fase C), abbia ottenuto l'assegnazione presso l'ambito CALABRIA 0013, indicato dalla stessa ricorrente come seconda preferenza, non può assumere rilievo ai fini dell'accoglimento del ricorso. Infatti, la previsione dell'art. 6 CCNI, secondo cui l'ammissione dei docenti di fase D alla mobilità avviene "nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti", conduce a rilevare solamente che le operazioni di assegnazione per la Fase D avvengano in un momento successivo a quelle della Fase C; ciò non esclude, tuttavia, che, durante lo svolgimento delle operazioni relative alla Fase D, taluni posti assegnati nella fase C possano "liberarsi", rendendosi così disponibili nella fase successiva, senza che tuttavia sussista un onere per l'amministrazione di provvedere alla loro riassegnazione entro la medesima fase (fase C). A tale ultima possibilità, infatti, osta la stessa logica che deve presiedere alla funzionalità della procedura, atteso che, opinando nel senso prospettato dalla ricorrente, ciascun docente, all'esito dell'ipotizzata riassegnazione del posto, lascerebbe scoperto quello in precedenza attribuitogli, con conseguenti (e potenzialmente illimitate) nuove riassegnazioni, dando così vita a un meccanismo circolare che si palesa del tutto contrastante con la linearità propria della procedura d'assegnazione.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

Tutto ciò premesso

Si conclude per il rigetto della domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

Si allegano: 1) stato matricolare aggiornato della ricorrente; 2) domanda di mobilità docente Caruso Angelina a.s. 2016/17; 3) Bollettino trasferimenti Fase A - U.S.P. Vibo Valentia; 4) Report Docenti in uscita – U.S.P. Vibo Valentia; 5) Bollettino trasferimenti fasi successive (B, C e D).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, così come modificato dal D.L. n. 125 del 07.10.2020, l'Amministrazione convenuta, costituita in giudizio ex art. 417bis c.p.c. con il presente atto, esprime il proprio formale consenso alla trattazione dell'udienza di discussione del 01.12.2020 ore 12.00 ed eventuali successive mediante collegamento da remoto in videoconferenza.

Reggio Emilia, li 19.11.2020

per IL DIRIGENTE dott. Paolo Bernardi
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. Mario Calò

Io sottoscritto dott. Mario Calò, in rappresentanza delle parti pubbliche statali convenute, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 T.U. 115/2002, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge con l'atto depositato, dichiaro che queste amministrazioni statali beneficiano dell'eventuale iscrizione a debito del contributo unificato, ora non dovuto in quanto:

- non propongono domanda riconvenzionale;
- non modificano le domande già proposte;
- non chiamano in causa terzi.

Reggio Emilia, li 19.11.2020

per IL DIRIGENTE dott. Paolo Bernardi
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. Mario Calò

